

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186 **3.**

*Proposta di Legge ^{N.} presentata nella tornata del 17. luglio 1863
dal Ministro della Guerra*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» **2°**

» **3°**

» **4°**

» **5°**

» **6°**

» **7°**

» **8°**

» **9°**

Relatore

Sanattoni

Adottata nella tornata del 23. genn^o 1864.

Signori

Stella

La pratica applicazione di oltre tre anni dell'attuale codice Reale Militare ha dimostrato come esso sia in alcune delle sue parti difettoso, e come anzi talune disposizioni importando non solo incongruo, ma una vera interferenza ed ingombramento della giustizia penale militare, abbiano guiso di urgenti modificazioni che non potrebbero senza grave scapito dell'amministrazione della giustizia e della disciplina militare essere ritardate fino alla Sessione Parlamentare del 1866. in sui termini dell'Art. 1.º della legge 1.ª Febbre 1864. dovrà essere posto in deliberazione la revisione del mentovato codice.

Peraltro di tale necessità ed urgenza, ho l'onore di prepararvi d'ordine del Re un progetto di legge già stata approvato dal Senato per la modificazione di varie disposizioni del codice Reale Militare che non può ammettere dilazione, e per prorogare e mantenere in vigore sino al 1.º Agosto 1866. la legge 27. Maggio 1862. nella Direzione il cui effetto era limitato ad un anno.

Le Discussioni che ebbero luogo in Senato
in ordine alle accennate modificazioni della
proposta della legge 27 luglio 1862 già hanno
fatto conoscere l'importanza dei motivi che
indussero a proporre, e quanto sia necessaria
l'urgenza che esse siano colta massima
solicitudine approvate e poste in esecuzione
mentre ogni ritardo in proposito riusci-
rebbe a grave scapito dell'amministrazione
della giustizia penale militare e della Disci-
plina che importa or più che mai di man-
tenere salda ed efficace.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 16 Luglio 1863

OGGETTO

Modificazioni al Codice Penale N.º 22

Articolo 1.

I Comandanti Generali delle Divisioni o sotto-Divisioni Militari sono autorizzati a designare gli Ufficiali che dovranno sedere come presidenti o giudici nelle commissioni d'inchiesta, e nei tribunali militari.

La designazione dei giudici è fatta seguendo l'ordine dell'anzianità, tra gli Ufficiali della Divisione che possono compiere l'ufficio di giudici, e i cui nomi sono compresi in una lista depositata alla segreteria del Tribunale Militare.

La indicazione degli Ufficiali da comprendersi nella lista è fatta dai Capi di Corpo, di Distaccamento o di servizio.

Nessuno di quegli Ufficiali compresi nella lista, ai quali spetta essere designati

giudici può essere sempre Dal Comandante Generale, ovvero esimersi Dall' accettare l' Ufficio se non per grave impedimento ammesso con motivata decisione del Comandante generale medesimo.

La lista è rettificata secondo i mutamenti che sopravvengono.

La Designazione Del Comandante generale tiene luogo della nomina fuori fatta per Decreto Reale, giusta l' articolo 284. Del Codice penale Militare, ed ha i medesimi effetti.

Articolo 2.

È in facoltà Del Governo Di riunire Due ed anche tre Divisioni sotto uno stesso Tribunale Militare.

In questo caso la Designazione indicata nell' Articolo precedente è fatta Dal Comandante generale Della Divisione in cui avrà sede il Tribunale.

Articolo 3.

Il Tribunale Militare per giudicare un' ufficiale, continuando ad essere composto giusta l' articolo 292. Del Codice penale Militare, e l' annessa Tabella, può sedere in qualunque capo luogo di dipartimento.

Allorchè trattasi di giudicare alcuno Degli ufficiali indicati Dal 184.

al numero 5. inclusivamente di detta tabella, il Tribunale è composto di giudici estratti a sorte tra gli Ufficiali residenti nella Divisione.

Nel caso che il numero di questi Ufficiali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli Ufficiali del grado medesimo della Divisione vicina designata dal Comandante Generale del Dipartimento.

L' estrazione a sorte si fa dal Capo dello Stato Maggiore in presenza del Generale comandante la Divisione e dei Comandanti le Brigate stanziate nel capo luogo dove s'edra il Tribunale.

Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli Ufficiali generali designati nei numeri 6. e 7. della tabella suddetta, i giudici sono scelti nel modo indicato dall' articolo 293. del Codice penale Militare.

L' Ufficiale istruttore, l' avvocato fiscale Militare, la Commissione d' inchiesta, ed il segretario del Tribunale Militare residente nel capo luogo del Dipartimento, ove dovrà instituirsi il Tribunale militare speciale, eserciteranno presso di esso le rispettive loro funzioni.

Articolo 4.

Per determinare il capo-luogo dove

il Tribunale dovrà sedere, e per quanto altro
concerne la competenza, saranno applicate le
norme stabilite dal Capo II, titolo II, libro I,
parte II del Codice penale Militare.

Articolo 5.

L'Avvocato generale presso il Tribu-
nale supremo Di Guerra ha la sorveglianza
Di tutti gli Ufficiali Del pubblico Ministero
militare Del Regno.

Gli Avvocati fiscali presso i Tri-
bunali militari territoriali hanno la sorve-
glianza Dei Membri Del loro rispettivo Uff-
izio.

Articolo 6.

Gli Ufficiali Del pubblico Ministero
possono essere ammoniti o censurati Da coloro
cui spetta la sorveglianza giusta l'articolo
precedente.

Il Ministro Della Guerra può
inoltre chiamarli a se affinché rispondano
sui fatti ad essi imputati e sospendere li Dalle
loro funzioni previo avviso Dell'Avvocato
generale Militare.

La sospensione importa la privazio-
ne Dello stipendio per tutta la sua durata,
la quale non sarà mai minore di giorni
quindici né maggiore di un anno.

Articolo 4.

L'osservanza della legge in Data
Del 24. Luglio 1862. relativa alle Dispensazioni
Militari, è protratta fino al 1° Agosto 1864.

Articolo 8.

Sono abrogate le Dispensazioni contra-
rie alla presente legge.

~~Addi 17 Luglio 1863~~

Il Presidente del Senato
Scopif

affermato dal Senato N° 101.
Progetto di legge presentato dal
Ministro della guerra / della Marina

Modificazioni al Codice penale
civile

Trattato del 17. luglio 1863.

F. Allary

SESSIONE 1863

N° 101-A)

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**PETTINENGO, BELLINI G., PANATTONI, DE DONNO, FABRIZI G.,
CASTAGNOLA, CANALIS, PIROLI, RESTELLI**

sulla proposta di legge approvata dal Senato del regno, e presentata alla Camera
dal ministro della guerra

nella tornata del 17 luglio 1863

Modificazioni al Codice penale militare.

Tornata del 17 dicembre 1863.

SIGNORI! — Fino dal 14 giugno 1861, il ministro della guerra aveva proposto alcune modificazioni al Codice penale militare, come può vedersi dal progetto di legge sotto il n° 63 di quell'anno. La Commissione nominata allora dalla Camera mi conferì l'onorevole incarico di presentare nella tornata del 6 luglio 1861 la relazione, nella quale, salvo alcune modificazioni, proponevasi di approvare la legge. Ma quel progetto non ebbe corso ulteriore. Ed attualmente la Camera è chiamata a deliberare sopra un nuovo progetto, il quale venne approvato dal Senato del regno, e dall'onorevole ministro della guerra è stato presentato alla nostra Camera nella tornata del 17 luglio 1863.

Nell'intervallo tra i due progetti fu presentata e discussa una legge che corrispondeva ad alcune delle riforme al Codice penale militare, state come sopra proposte nel 1861. Essa è la legge sulle diserzioni, promulgata nel 17 luglio 1861, n° 712; la durata della

quale, fissata ad un anno, fu prorogata fino al 1° agosto 1864 dalla legge dell'8 agosto 1863, n° 1393.

Preso attualmente in esame dalla vostra Commissione il progetto ultimamente presentato per alcune modificazioni al Codice penale militare, essa ha stimato opportuno ricordare alcune considerazioni che, maturamente discutendo le analoghe materie, erano state espresse nella relazione del 6 luglio 1861.

Il Codice penale militare benché contenga disposizioni che, confrontate con quelle dei Codici stranieri, lo rendono sovente commendevole; tuttavia sotto altri riguardi, e specialmente per l'ordine e chiarezza delle disposizioni, e per l'esattezza del linguaggio, desidera e attende non indifferenti ritocchi. Ciò corrisponde al sentimento generale di vedere promulgata una collezione di Codici la quale sia degna del regno nazionale. Ed è altresì da valutare che, siccome i giudizi militari sono affidati a persone rispettabili al certo, ma non abituate alla trattazione delle cose giuridiche, fa mestieri più che nei giudizi ordinari, di portare dentro il Codice militare un ordine esatto, facile, e limpido il più che si possa.

Frattanto, sembrando bastevole questa semplice avvertenza intorno al da farsi con maturità ed agio maggiore, la vostra Commissione non ha bisogno di dirvi che il progetto presente non porta in discussione altro che poche ed urgenti modificazioni, sulle quali non sembra possa sollevarsi grave disputa, specialmente dopo che vennero accolte nell'altro ramo del Parlamento.

Col primo articolo si modificherebbe l'articolo 284 del Codice penale militare, così concepito: « Le nomine degli ufficiali istruttori e loro aggiunti, dell'avvocato fiscale militare e dei loro sostituti, dei giudici della Commissione d'inchiesta, e dei tribunali militari e loro supplenti, saranno fatte con decreto reale; in egual modo saranno nominati i segretari e loro sostituti. » Invece il ministro propone che tale nomina sia fatta dai comandanti generali delle divisioni o sotto divisioni militari, nel modo e forme indicate dall'articolo stesso.

Anche la Commissione nominata per il progetto del 1861 ebbe ad esaminare questa riforma; e riconobbe che la necessità di provocare volta per volta un decreto reale creava gravi imbarazzi, ed anche ritardi nell'amministrazione della militare giustizia; tenuto specialmente a calcolo il numero e la frequenza delle indicate

nomine, l'aumento notevolissimo dell' cause dei tribunali militari, e le traslocazioni continue dei vari corpi dell'esercito, e degli ufficiali ed impiegati del medesimo. Unicamente parve allora che al decreto reale si potesse supplire estraendo a sorte i giudici militari ed i loro supplenti.

Ora però che il Senato ha dato approvazione al sistema della nomina, riprodotto dal ministro della guerra, non ha creduto la Commissione che fosse necessario il recedere da codesto partito, ed ha concluso che anche la nostra Camera possa adottare l'articolo primo.

A tale conclusione conduce pure il riflesso, che l'articolo primo dispone dei giudizi comuni, che sono i più numerosi, e per quali è maggiore la necessità del disbrigo; mentre dall'articolo 3 risulta che, in quanto alla composizione dei tribunali militari per giudicare gli ufficiali, sono mantenute in massima le prescrizioni del Codice, salvo alcune modificazioni utilissime, le quali tendono ad agevolare le forme, od a scemare le difficoltà e le spese.

Nel seno della vostra Commissione non mancò qualche avvertenza intorno alle ammonizioni, censure e repressioni, dalle quali potrebbero essere colpiti gli ufficiali del Pubblico Ministero. Se le facoltà che si accordano nell'articolo 6° ai loro superiori ed al ministro della guerra potessero spingersi fino a togliere la indipendenza della loro convinzione e la libertà del voto, che è prerogativa intangibile e sacra di qualsiasi magistratura, e che forma altresì una salvaguardia importantissima nell'interesse della legge e dei giudicabili; la Commissione si sarebbe creduta in dovere di non lasciare senza valutazione ed effetto le relative avvertenze. Ma questa delicata apprensione si dileguò facilmente: imperocché fu inteso, e venne dichiarato, che l'articolo 6 procedesse nei limiti disciplinari, e dentro le norme di quella lodevole sorveglianza che non solo è indispensabile, ma suole esercitarsi per l'alacrità e regolarità del servizio anche sugli altri funzionari, e che al Guardasigilli egualmente compete sugli ufficiali del Ministero Pubblico dipendente da lui.

L'articolo 7 del progetto, che il Senato approvò, mirerebbe a protrarre fino al 1° agosto 1864 la durata della legge del 27 luglio 1862. Qualcuno dei commissari notò che, quantunque senza successo, erasi in qualche ufficio riaffacciato il dubbio se dovesse confermarsi

(101-A)

4

tale quale l'articolo 9 di detta legge con cui vennero sottoposte alla giurisdizione militare anche le persone estranee alla milizia. Ma oltrechè la discussione su tale articolo non era risolta a tal grado da esigere novella deliberazione, accadde poi di fare un riscontro per cui non solo la questione veniva a sparire, ma si dileguava persino il bisogno di approvare l'articolo 7.

Infatti il ministro della guerra dopo di avere ottenuta dal Senato l'approvazione del presente progetto, riconoscendo che la Camera dei deputati si sarebbe sciolta senza aver avuto il tempo di deliberarvi, colse l'occasione di proporre le disposizioni relative alla competenza per i reati di renitenza alla leva, e v'insinuò una disposizione conforme a quella dell'articolo 7 del progetto che oggi si esamina. Accadde per ciò che il Senato e la Camera dei deputati approvassero, e S. M. il Re promulgasse, la legge dell'8 agosto 1863 (n° 1393), il di cui 3° articolo statuisce precisamente quello stesso che riproporrebbe nell'articolo 7, *ivi*.

« L'osservanza della legge in data del 27 luglio 1862, relativa alle diserzioni militari, è protratta fino al 1° agosto 1864. »

Salva dunque quest'ultima avvertenza, per cui l'articolo 7 viene necessariamente a mancare come divenuto superfluo, la vostra Commissione è di parere che nulla osti all'adozione del progetto recatoci dal ministro della guerra, dopo di aver ritenuta l'approvazione del Senato.

PANATTONI, *relatore*.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 17 luglio 1863.

Art. 1.

I comandanti generali delle divisioni o sotto-divisioni militari sono autorizzati a designare gli ufficiali che dovranno sedere come presidenti o giudici nelle Commissioni d'inchiesta e ne' tribunali militari.

La designazione dei giudici è fatta seguendo l'ordine dell'anzianità tra gli ufficiali della divisione ~~che possono compiere l'ufficio di giudici,~~ i cui nomi sono compresi in una lista depositata alla segreteria del tribunale militare.

La indicazione degli ufficiali da comprendersi nella lista è fatta dai capi di corpo, di distaccamento o di servizio.

Nessuno di quegli ufficiali compresi nella lista, ai quali spetta essere designati giudici può essere ommesso dal comandante generale, ovvero esimersi dall'accettare l'ufficio se non per grave impedimento ammesso ~~con motivata decisione del comandante generale~~

^{mediante} La lista è rettificata secondo i mutamenti che sopravvengono.

La designazione del comandante generale tiene luogo della nomina finora fatta per decreto reale, giusta l'articolo 284 del Codice penale militare, ed ha i medesimi effetti.

Art. 2. 1°

È in facoltà del Governo di riunire due ed anche tre divisioni sotto uno stesso tribunale militare.

In questo caso la designazione indicata nell'articolo precedente è fatta dal comandante generale della divisione in cui avrà sede il tribunale.

Art. 3. 1°

Il tribunale militare per giudicare un ufficiale, continuando ad essere composto giusta l'articolo 292 del

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2°
Tuttavia nelle divisioni più numerose di truppe, o dove maggiore è il numero dei processi, potranno per decreto reale nominarsi a presidente del Tribunale e delle Commissioni d'inchiesta ufficiali Superiori del grado prescritto dalla legge fuori dei quadri della truppa e della Divisione.

Codice penale militare e l'annessa tabella, può sedere in qualunque capoluogo di dipartimento.

Allorchè trattasi di giudicare alcuno degli ufficiali indicati dal numero 1 al numero 5 inclusivamente di detta tabella, il tribunale è composto di giudici estratti a sorte tra gli ufficiali residenti nella divisione.

Nel caso che il numero di questi ufficiali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado medesimo della divisione vicina designata dal comandante generale del dipartimento.

L'estrazione a sorte si fa dal capo dello stato maggiore in presenza del generale comandante la divisione e dei comandati le brigate stanziato nel capoluogo dove sederà il tribunale.

Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli ufficiali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella suddetta, i giudici sono scelti nel modo indicato dall'articolo 293 del Codice penale militare.

L'ufficiale istruttore, l'avvocato fiscale militare, la Commissione d'inchiesta ed il segretario del tribunale militare sedente nel capoluogo di dipartimento, ove dovrà costituirsi il tribunale militare speciale, eserciteranno presso di esso le rispettive loro funzioni.

Art. 4. 1°

Per determinare il capoluogo dove il tribunale dovrà sedere, e per quanto altro concerne la competenza, saranno applicate le norme stabilite dal capo II, titolo II, libro I, parte II del Codice penale militare.

Art. 5. 6°

L'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra ha la sorveglianza di tutti gli ufficiali del Pubblico Ministero militare del regno.

Gli avvocati fiscali presso i tribunali militari territoriali hanno la sorveglianza dei membri del loro rispettivo ufficio.

Art. 6. 7°

Gli ufficiali del Pubblico Ministero possono essere ammoniti o censurati da coloro cui spetta la sorveglianza giusta l'articolo precedente.

Il ministro della guerra può inoltre chiamarli a sè affinchè rispondano sui fatti ad essi imputati e sospenderli dalle loro funzioni previo avviso dell'avvocato generale militare.

La sospensione importa la privazione dello stipendio per tutta la sua durata, la quale non sarà mai minore di giorni quindici, nè maggiore di un anno.

~~Art. 7.~~

L'osservanza della legge in data del 27 luglio 1862 relativa alle diserzioni militari è protratta sino al 1° agosto 1864.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

~~Soppresso.~~

~~Art. 7.~~

~~Identico.~~

~~Il presidente del Senato~~

~~SELOPIS.~~

*Disposizione Transitoria
Art. 9°*

Sino a che non vigesse la legge 6 Agosto 1863. n. 1393, nei procedimenti per causa di diserzione, se il reato non è punibile con pena maggiore del carcere, il giudice istruttore dovrà sulla domanda dell'imputato non militare accordargli la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza, sotto una pena irrevocabile nei modi e secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.

Dalla ordinanza del giudice istruttore gli imputati al Pubblico Ministero possono appellare alle Commissioni d'inchiesta.

Approvato nella Camera del 23 gennaio 1864.

Polkard